

DELIBERA N. 74/00

SEGNALAZIONE AL MINISTRO DELLE FINANZE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL VENTI PER CENTO ALLE FORNITURE DI GAS MANIFATTURATO O GAS DI CITTA' PER USI DOMESTICI DI COTTURA CIBI E PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 aprile 2000,
- Premesso che:
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) “in quanto autorità nazionale competente per la regolazione e il controllo, svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza”;
 - la parte III, numero 127 bis, tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 dell'11 novembre 1972 (di seguito: dPR n. 633/72) stabilisce che è soggetta all'applicazione dell'aliquota sull'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) del dieci per cento “la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione”;
 - il sopraddeito articolo del dPR n. 633/72 non assoggetta all'aliquota IVA del dieci per cento la somministrazione, a mezzo di reti di distribuzione urbane, di gas manifatturato o di gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda;
 - alcuni utenti della società ISGAS S.c.a.r.l. (di seguito: ISGAS) hanno segnalato formalmente all'Autorità che la stessa società ISGAS, in quanto società esercente nel comune di Cagliari il servizio di distribuzione del gas manifatturato o gas di città a mezzo di rete urbana, con lettera in data 11 febbraio 1998 (prot.n. 150/98) ha dichiarato di applicare l'aliquota IVA del venti

per cento alle fatture emesse per la fornitura di gas per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda;

- il Ministero delle finanze, Direzione regionale delle entrate per la Sardegna, Servizio I, Affari giuridici e contenzioso tributari, al quale uno dei suddetti utenti aveva sottoposto la questione, afferma che, ai sensi del dPR n. 633/72 l'aliquota IVA agevolata del dieci per cento è applicabile alla miscela di gas erogata, qualora essa possa essere qualificata come gas metano o gas di petrolio liquefatto (di seguito: Gpl);
- dalla circolare del Ministero delle finanze dell'1 giugno 1973, n. 35, protocollo 500800, si evince che presupposto per l'assoggettamento all'aliquota IVA agevolata è l'utilizzo del gas, nella fattispecie domestico, e non il tipo di gas erogato nel servizio di distribuzione tramite reti;
- Visto l'articolo 2, comma 12, lettera m) della legge n. 481/95 che assegna all'Autorità la funzione di valutare "reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati...";
- Visto il dPR n. 633/72;
- Visti il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 26 giugno 1986, n. 37 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 dell'1 luglio 1986;
- Considerato che :
 - l'applicazione dell'aliquota IVA al dieci per cento per la fornitura di gas per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, dovrebbe risultare indipendente dalla materia prima effettivamente erogata a mezzo di reti di distribuzione urbana;
 - l'applicazione dell'aliquota IVA al venti per cento per la somministrazione, tramite reti di distribuzione urbane, di gas manifatturato o gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda e l'applicazione dell'aliquota IVA al dieci per cento per la somministrazione, tramite reti di distribuzione urbana, del gas metano e di Gpl e, per Gpl contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 kg determina una disparità di trattamento tra i consumatori che utilizzano i sopradetti combustibili per usi domestici;
- Ritenuto che sia opportuno segnalare al Ministro delle finanze la sopradetta disparità tra consumatori e conseguentemente proporre di inserire tra i combustibili indicati nella parte III, numero 127 bis, tabella A del dPR n. 633/72, il gas manifatturato o gas di città;

DELIBERA

- Di trasmettere al Ministro delle finanze il documento "Segnalazione al Ministro delle finanze di proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di applicazione dell'aliquota IVA del venti per cento alle forniture di gas manifatturato o di gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda",

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (Allegato A).